DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2011

che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica

[notificata con il numero C(2010) 9592]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/7/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE [1], in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in merito a questa malattia.

(2) Tra le suddette misure preventive rientra l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che la manipolazione del virus dell'afta epizootica ai fini della ricerca e della diagnosi avvenga esclusivamente in laboratori nazionali autorizzati elencati nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(3) La Francia ha informato in via ufficiale la Commissione che il nome del laboratorio nazionale presente nella parte A dell'allegato XI alla direttiva 2003/85/CE situato in Francia è stato modificato.

(4) Ai fini della certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori presenti nella parte A del suddetto allegato. Risulta pertanto necessario sostituire la voce relativa alla Francia nella lista dei laboratori presenti nella parte A dell'allegato XI alla direttiva 2003/85/CE.

(5) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI, parte A, alla direttiva 2003/85/CEE, la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«FR	Francia	Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale, con sede a Maisons-Alfort (Francia)	Francia»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

[1] GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.